

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile

Novembre 2025



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....6

🕒 DDL BILANCIO 2026 e Dividendi: possibile stretta sull'esclusione fiscale per partecipazioni non qualificate6

Nel disegno di legge di bilancio 2026 si prospetta una modifica al regime di esclusione sui dividendi percepiti da società: l'agevolazione potrebbe essere limitata alle sole partecipazioni qualificate, con soglia ancora in fase di definizione. La misura impatterebbe le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.6

🕒 DDL BILANCIO 2026 e Iperammortamento: ritorno al passato per gli investimenti 4.0 e green.....6

La bozza della Legge di Bilancio 2026 reintroduce il meccanismo dell'iperammortamento, superando la stagione dei crediti d'imposta. Il nuovo schema premia gli investimenti in beni strumentali 4.0 e green, con deduzioni maggiorate rispetto al costo effettivo.6

🕒 DDL BILANCIO 2026 e Affitti Brevi: cedolare secca al 26% per chi si affida a portali o intermediari.....7

La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede l'aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per i redditi da affitti brevi gestiti tramite portali online o intermediari immobiliari. L'aliquota ridotta resterebbe applicabile solo in caso di gestione diretta e continuativa da parte del proprietario.7

🕒 DDL BILANCIO 2026 e Super IRAP anche per le holding industriali: aliquota al 6,65% dal 20268

La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento dell'aliquota IRAP dal 4,65% al 6,65% per banche, assicurazioni e società di partecipazione, incluse le holding industriali. La misura, non ancora definitiva, è soggetta all'approvazione parlamentare.8

🕒 DDL BILANCIO 2026 e Permute: dal 2026 l'IVA si calcola sui costi, non più sul valore normale.....9

Il Ddl di Bilancio 2026 propone una modifica alla determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative, sostituendo il valore normale con il criterio dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati. La novità, non ancora definitiva, è soggetta all'approvazione parlamentare.9





☛ **DDL BILANCIO 2026 e Plusvalenze d'impresa: dal 2026 rateizzazione ridotta e periodo di possesso più lungo.....10**

Il Ddl. di Bilancio 2026 modifica la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze: il frazionamento sarà ammesso in massimo tre esercizi (anziché cinque), a condizione che il bene sia stato posseduto per almeno cinque anni. Le nuove regole si applicheranno alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta 2026.10

☛ **DDL BILANCIO 2026 e Tre misure antievasione: compensazioni, IVA e scambio dati.....10**

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce tre misure antievasione: limitazioni all'uso dei crediti d'imposta in compensazione, controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA omesse e rafforzamento dello scambio dati tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione. Le disposizioni non sono ancora definitive e restano soggette all'approvazione parlamentare.10

☛ **Donazione della nuda proprietà e trasferimento del controllo societario – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate11**

Con la Risposta n. 271 del 27 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni - TUS), nel caso di trasferimento della nuda proprietà di una quota societaria di maggioranza accompagnato dalla cessione del controllo di diritto.11

☛ **IVA erroneamente addebitata: rimborso escluso in caso di frode accertata12**

La Risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025 chiarisce che il rimborso dell'IVA non dovuta, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, è ammesso solo se l'errato addebito non è avvenuto in un contesto di frode. In caso contrario, il diritto alla restituzione è precluso.12

☛ **Sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione: l'Agenzia si allinea alla giurisprudenza.....13**

Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione pluriennali, la sanzione va commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità, se il contribuente ha optato per il pagamento annuale.13

☛ **Reminder: Rivalutazione partecipazioni e terreni – Scadenza del 30.11.2025.....13**

Entro il 30 novembre 2025 è possibile rivalutare il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2025, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 18%. Il termine riguarda sia il versamento dell'imposta che la redazione delle perizie.13





AUDIT15

🔍 ISA Italia 510 - primi incarichi di revisione - saldi di apertura15

Il principio di revisione ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”, in vigore per i bilanci con esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2022, disciplina proprio le responsabilità del revisore nell'affrontare il primo incarico di revisione contabile e, in particolare, la verifica dei saldi di apertura del bilancio.15

🔍 Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità16

In data 17 ottobre 2025 nella sezione documenti di ricerca della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti è stato pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità”.16

🔍 CONSOB - Le nuove priorità di vigilanza nelle rendicontazioni 2025.....16

La Consob in data 15 ottobre 2025 comunica che considererà, nell'ambito del monitoraggio e della vigilanza sulle relazioni finanziarie delle società quotate e sui *report* di sostenibilità relativi all'esercizio 2025, le priorità europee di vigilanza (*European common enforcement priorities*, Ecep) pubblicate lo scorso 14 ottobre in un public statement dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Tali priorità riguardano il *reporting* finanziario e di sostenibilità nonché la rendicontazione nel formato elettronico (Esef).16

LEGAL.....18

🔍 Cassazione: datore di lavoro condannato per caduta del panettiere su pavimento scivoloso. Omettere il DVR significa non prevenire il rischio18

Con la sentenza n. **34696 del 24 ottobre 2025**, la **Quarta Sezione penale della Cassazione** ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose ai danni di un dipendente, ribadendo un principio ormai consolidato: **l'omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** integra una violazione grave e autonoma, che espone il datore a responsabilità penale anche quando l'infortunio deriva da un rischio apparentemente “banale” o connaturato all'attività produttiva.18

ESG.....19

🔍 EUDR: Il tempo stringe. Come preparare le aziende del network alla nuova sfida sulla deforestazione19

Per molte aziende è solo un nuovo, pesantissimo obbligo burocratico in arrivo da Bruxelles. Per altre, l'anticipazione di una rivoluzione di mercato. Il Regolamento EUDR (UE 2023/1115) sulla deforestazione





sta già dividendo le imprese: da un lato chi rincorre la compliance sperando in un rinvio, dall'altro chi sta già costruendo un vantaggio strategico.19

SCADENZARIO.....22



APPROFONDIMENTI

TAX

DDL BILANCIO 2026 e Dividendi: possibile stretta sull'esclusione fiscale per partecipazioni non qualificate

Nel disegno di legge di bilancio 2026 si prospetta una modifica al regime di esclusione sui dividendi percepiti da società: l'agevolazione potrebbe essere limitata alle sole partecipazioni qualificate, con soglia ancora in fase di definizione. La misura impatterebbe le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026.

Tra le novità contenute nel disegno di legge di bilancio 2026, ancora in fase di discussione parlamentare, si segnala una possibile revisione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti da soggetti IRES. In particolare, si ipotizza l'abbandono dell'attuale esclusione del 95% dal reddito imponibile, prevista per la generalità delle partecipazioni, a favore di un sistema che riserva tale agevolazione alle sole partecipazioni qualificate, con soglia minima ancora da definire (verosimilmente tra il 5% e il 10%).

In assenza del requisito di qualificazione, i dividendi verrebbero integralmente tassati ai fini IRES, con successiva applicazione della ritenuta del 26% in capo al socio percettore.

La nuova disciplina si applicherebbe alle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di pagamento.

Tra le ipotesi correttive allo studio, si segnala la possibile esclusione delle società quotate dal nuovo regime, al fine di non penalizzare il mercato dei capitali, nonché l'introduzione di un periodo minimo di possesso della partecipazione (holding period) per accedere all'esclusione.

In attesa della conferma normativa, si raccomanda alle imprese di avviare una verifica delle proprie strutture partecipative, in particolare nei gruppi con catene di controllo articolate, per valutare l'impatto della possibile perdita dell'esclusione e pianificare eventuali interventi di razionalizzazione.

DDL BILANCIO 2026 e Iperammortamento: ritorno al passato per gli investimenti 4.0 e green

La bozza della Legge di Bilancio 2026 reintroduce il meccanismo dell'iperammortamento, superando la stagione dei crediti d'imposta. Il nuovo schema premia gli investimenti in beni strumentali 4.0 e green, con deduzioni maggiorate rispetto al costo effettivo.





Con la bozza della Legge di Bilancio 2026, il legislatore propone un ritorno al sistema dell'**iperammortamento**, già noto alle imprese italiane prima dell'introduzione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali. Dopo una parentesi durata diversi esercizi, caratterizzata da agevolazioni sotto forma di credito fiscale, si torna ora a un modello basato sulla maggiorazione del costo deducibile ai fini delle imposte dirette.

Il nuovo iperammortamento dovrebbe applicarsi agli investimenti effettuati nel 2026 e riguarderà due ambiti principali:

- Beni strumentali "**Industria 4.0**", con percentuali di maggiorazione differenziate in base alla fascia di investimento;

Fascia di investimento	Maggiorazione del costo deducibile	Beneficio fiscale (circa)
Fino a 2,5 milioni	180%	43,2%
Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln	100%	24%
Oltre 10 mln e fino a 20 mln	50%	12%

- Investimenti **green**, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e al miglioramento dell'efficienza energetica, anch'essi soggetti a maggiorazioni progressive.

Fascia di investimento	Maggiorazione del costo deducibile	Beneficio fiscale (circa)
Fino a 2,5 milioni	220%	52,8%
Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln	140%	33,6%
Oltre 10 mln e fino a 20 mln	90%	21,6%

Il vantaggio fiscale consiste nella possibilità di dedurre un valore superiore al costo effettivo del bene, con effetti positivi sull'imponibile e sul carico fiscale dei periodi successivi. Si segnala inoltre la possibile reintroduzione dei **software** tra i beni agevolabili, tramite la revisione degli allegati A e B della L. 232/2016, attualmente in fase di aggiornamento.

È importante sottolineare che il testo è ancora in fase di bozza e potrà subire modifiche nel corso dell'iter parlamentare. Tuttavia, il ritorno all'iperammortamento rappresenta un cambio di paradigma significativo, che richiede una valutazione strategica da parte delle imprese, soprattutto in termini di pianificazione degli investimenti e di impatto fiscale.

DDL BILANCIO 2026 e Affitti Brevi: cedolare secca al 26% per chi si affida a portali o intermediari

La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede l'aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per i redditi da affitti brevi gestiti tramite portali online o intermediari immobiliari. L'aliquota ridotta resterebbe applicabile solo in caso di gestione diretta e continuativa da parte del proprietario.





La proposta normativa contenuta nel Ddl di Bilancio 2026 introduce una stretta significativa sulla tassazione degli affitti brevi, con l'obiettivo dichiarato di contrastare l'evasione e riequilibrare il trattamento fiscale tra locazioni tradizionali e turistiche. In particolare, viene previsto l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% per i redditi derivanti da locazioni di durata inferiore a 30 giorni, qualora il contratto venga gestito tramite portali telematici (es. Airbnb, Booking) o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (agenzie).

La norma si applica anche nel caso in cui, nel corso dell'anno fiscale, venga stipulato **anche un solo contratto** tramite tali canali: ciò comporta l'applicazione dell'aliquota maggiorata **per l'intero periodo d'imposta**, senza possibilità di beneficiare della tassazione ridotta per il primo immobile locato.

L'unica eccezione riguarda i proprietari che gestiscono **direttamente e in modo continuativo** l'attività di locazione, senza alcuna forma di intermediazione, né digitale né fisica. In tal caso, è possibile optare per la cedolare secca al 21%, esercitando l'opzione in dichiarazione dei redditi. Inoltre, in assenza di intermediari, non si applica la ritenuta d'acconto: l'imposta viene versata interamente tramite autoliquidazione.

Dal punto di vista operativo, è fondamentale che il contribuente mantenga **coerenza gestionale** per tutto l'anno fiscale: anche una singola locazione intermediata comporta la perdita del beneficio. Questo implica una revisione delle modalità di promozione e gestione degli immobili, soprattutto per chi utilizza abitualmente piattaforme online per semplificare le transazioni.

L'impatto atteso è rilevante, considerando che oltre il 90% degli affitti brevi viene oggi gestito tramite portali o agenzie. Di fatto, la misura potrebbe colpire la quasi totalità del mercato regolare, lasciando fuori solo le locazioni gestite in forma privata o quelle non dichiarate.

DDL BILANCIO 2026 e Super IRAP anche per le holding industriali: aliquota al 6,65% dal 2026

La bozza della Legge di Bilancio 2026 prevede un incremento dell'aliquota IRAP dal 4,65% al 6,65% per banche, assicurazioni e società di partecipazione, incluse le holding industriali. La misura, non ancora definitiva, è soggetta all'approvazione parlamentare.

L'articolo 21 del disegno di legge di Bilancio 2026, attualmente all'esame del Parlamento, introduce un aumento di due punti percentuali dell'aliquota IRAP per i soggetti individuati dall'art. 6 del D.Lgs. 446/1997, tra cui rientrano anche le holding industriali e finanziarie. L'aliquota IRAP per tali soggetti passerebbe così dal 4,65% al 6,65% per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, oltre alle eventuali maggiorazioni regionali.





Le holding, come definite dall'art. 162-bis, lett. c), del TUIR, determinano la base imponibile IRAP secondo le regole ordinarie delle società di capitali, integrata dal saldo tra interessi attivi e passivi (questi ultimi deducibili al 96%). L'incremento dell'aliquota si applicherebbe anche agli acconti IRAP 2026, da ricalcolare figurativamente come se la norma fosse già in vigore nel 2025.

È importante sottolineare che la disposizione è contenuta in una **bozza di legge** e, pertanto, **potrà subire modifiche** nel corso dell'iter parlamentare. L'approvazione definitiva è attesa entro la fine dell'anno.

DDL BILANCIO 2026 e Permute: dal 2026 l'IVA si calcola sui costi, non più sul valore normale

Il Ddl di Bilancio 2026 propone una modifica alla determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative, sostituendo il valore normale con il criterio dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati. La novità, non ancora definitiva, è soggetta all'approvazione parlamentare.

L'articolo 35 del disegno di legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina IVA delle operazioni permutative, superando il criterio del "valore normale" finora previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/72. La modifica, frutto di un confronto tra l'Amministrazione finanziaria e la Commissione europea, mira ad allineare la normativa nazionale ai principi unionali, in particolare alla direttiva 2006/112/CE.

La nuova regola, applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, prevede che la base imponibile sia determinata in funzione dell'ammontare complessivo dei costi riferibili ai beni e servizi scambiati. Si tratta di un cambiamento significativo, che comporta il passaggio da una valorizzazione stimata (valore normale) a una valorizzazione oggettiva basata sui costi sostenuti.

Dal punto di vista operativo, sarà necessario identificare con precisione i costi diretti e indiretti relativi ai beni o servizi oggetto di permuta. Particolare attenzione dovrà essere posta nei casi di beni autoprodotti, per i quali occorrerà ricostruire il costo industriale, includendo materiali, manodopera e spese generali. La nuova impostazione potrebbe risultare favorevole per i contribuenti, riducendo il rischio di contestazioni e valorizzazioni arbitrarie da parte dell'Amministrazione.

La norma prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi, lasciando impregiudicata la validità delle operazioni effettuate secondo la disciplina attuale. Tuttavia, la modifica potrebbe avere riflessi anche su accertamenti pendenti, laddove il ricorso al valore normale sia stato contestato per incompatibilità con il diritto UE.

Si evidenzia che la disposizione è contenuta in una bozza di legge e pertanto non è ancora definitiva. L'approvazione è subordinata all'esito dell'iter parlamentare della legge di Bilancio.





DDL BILANCIO 2026 e Plusvalenze d'impresa: dal 2026 rateizzazione ridotta e periodo di possesso più lungo

Il Ddl. di Bilancio 2026 modifica la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze: il frazionamento sarà ammesso in massimo tre esercizi (anziché cinque), a condizione che il bene sia stato posseduto per almeno cinque anni. Le nuove regole si applicheranno alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta 2026.

L'art. 15 del Ddl. di Bilancio 2026 interviene sull'art. 86, comma 4, del TUIR, modificando i criteri per la rateizzazione delle plusvalenze realizzate nell'ambito del reddito d'impresa. La novità principale consiste nella riduzione del numero massimo di esercizi in cui è possibile suddividere la plusvalenza (da cinque a tre), e nell'estensione del periodo minimo di possesso del bene (da tre a cinque anni).

La nuova disciplina si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti con esercizio solare. Restano escluse le plusvalenze derivanti da assegnazioni ai soci o da destinazioni a finalità estranee all'impresa.

Rientrano nel nuovo regime i beni strumentali, le aziende, i beni patrimoniali e le partecipazioni non rientranti nel regime PEX. Per le immobilizzazioni finanziarie, la rateizzazione sarà ammessa solo se il bene risulta iscritto come tale negli ultimi cinque bilanci. Le plusvalenze da cessione di azienda o ramo d'azienda continueranno a beneficiare della rateizzazione in cinque esercizi, con periodo minimo di possesso pari a tre anni.

È confermata la regola secondo cui la scelta di rateizzare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso contrario, la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo.

Ai fini del calcolo degli acconti per il 2026, si dovrà considerare l'imposta teorica determinata applicando le nuove regole, anche se la plusvalenza è stata realizzata nel 2025. Questo aspetto richiede attenzione in sede di pianificazione fiscale, soprattutto per operazioni in corso a fine anno.

È importante sottolineare che la disposizione è contenuta in una **bozza di legge** e, pertanto, **potrà subire modifiche** nel corso dell'iter parlamentare. L'approvazione definitiva è attesa entro la fine dell'anno.

DDL BILANCIO 2026 e Tre misure antievasione: compensazioni, IVA e scambio dati

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce tre misure antievasione: limitazioni all'uso dei crediti d'imposta in compensazione, controlli automatizzati sulle dichiarazioni IVA omesse e rafforzamento dello scambio dati tra Agenzia delle Entrate e agente della riscossione. Le disposizioni non sono ancora definitive e restano soggette all'approvazione parlamentare.

La strategia delineata nella bozza della manovra 2026 si articola su tre direttrici, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'uso estensivo dei dati digitali e delle procedure automatizzate. Le misure, se confermate in sede parlamentare, avranno impatti operativi rilevanti per imprese e professionisti.





1. **Compensazioni:**

A partire dal 1° luglio 2026, sarà vietato l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni (es. superbonus, Transizione 4.0, ricerca e sviluppo) per compensare contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL e quote associative. Il divieto si applicherà anche ai soggetti cessionari dei crediti. Inoltre, dal 2025, la soglia oltre la quale il Fisco potrà bloccare le compensazioni in presenza di ruoli scaduti e non pagati sarà ridotta da 100.000 a 50.000 euro.

2. **Controlli IVA automatizzati:**

L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare liquidazioni automatizzate dell'IVA dovuta nei casi di mancata presentazione della dichiarazione annuale, utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle Lipe e degli scontrini telematici. Il contribuente avrà 60 giorni per fornire chiarimenti; in assenza di riscontri, le somme saranno iscritte a ruolo con applicazione di una sanzione del 120% (minimo 250 euro). L'operatività è prevista già a partire dalle dichiarazioni IVA 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026.

3. **Scambio dati per la riscossione:**

L'Agenzia delle Entrate potrà trasmettere all'agente della riscossione i dati relativi ai corrispettivi delle fatture elettroniche emesse dai debitori iscritti a ruolo (e dai loro coobbligati) nei sei mesi precedenti. L'obiettivo è agevolare i pignoramenti presso terzi, consentendo una più efficace individuazione delle somme incassate o in via di incasso.

Tutte le misure descritte sono contenute nella bozza della Legge di Bilancio 2026 e **non sono ancora definitive**, essendo soggette a modifiche nel corso dell'iter parlamentare. Si consiglia di monitorare l'evoluzione normativa per valutare per tempo eventuali impatti operativi e opportunità di adeguamento.

Donazione della nuda proprietà e trasferimento del controllo societario – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la Risposta n. 271 del 27 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico delle Successioni e Donazioni - TUS), nel caso di trasferimento della nuda proprietà di una quota societaria di maggioranza accompagnato dalla cessione del controllo di diritto.

Il caso oggetto dell'interpello

Una contribuente, proprietaria del 96,3% delle quote di una società, ha manifestato l'intenzione di donare ai figli (già titolari di quote minoritarie) la nuda proprietà del 95% delle sue partecipazioni, mantenendo per sé





l'usufrutto. Contestualmente, tramite apposita convenzione inserita nell'atto di donazione, ha previsto il trasferimento ai figli della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, così da attribuire loro il controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

La posizione dell'Agenzia

L'Agenzia ha confermato che, in presenza di specifiche condizioni, tale operazione può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni. In particolare, è necessario che:

- il trasferimento riguardi partecipazioni societarie;
- i beneficiari acquisiscano effettivamente il controllo della società;
- tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.

Il mancato rispetto di queste condizioni comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente applicazione dell'imposta in misura ordinaria, sanzioni amministrative e interessi di mora.

Implicazioni operative

Questa risposta interpello rappresenta un importante riferimento per le operazioni di pianificazione patrimoniale e successione aziendale, in particolare nei contesti familiari. L'Agenzia ribadisce l'importanza di formalizzare correttamente il trasferimento del controllo e di documentare la volontà di mantenere tale assetto per il periodo richiesto, al fine di evitare contestazioni future.

IVA erroneamente addebitata: rimborso escluso in caso di frode accertata

La Risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025 chiarisce che il rimborso dell'IVA non dovuta, ai sensi dell'art. 30-ter del DPR 633/72, è ammesso solo se l'errato addebito non è avvenuto in un contesto di frode. In caso contrario, il diritto alla restituzione è precluso.

Con la Risoluzione n. 50/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla restituzione dell'IVA indebitamente versata, disciplinata dall'art. 30-ter del DPR 633/72. Il caso esaminato riguarda la riqualificazione, in sede di controllo, di un contratto originariamente qualificato come appalto di servizi, poi ricondotto a somministrazione di lavoro, con conseguente disconoscimento della detrazione IVA da parte del committente.

La posizione dell'Agenzia è netta: se la riqualificazione avviene in un contesto di frode, il cedente/prestatore non può accedere al rimborso dell'IVA versata, anche se il committente ha restituito l'imposta e non ha potuto detrarla. La ratio è evitare che operazioni fraudolente possano beneficiare di meccanismi di neutralità fiscale. La Risoluzione ribadisce che il rimborso è subordinato a due condizioni:

1. Il cedente/prestatore deve aver restituito l'imposta al cessionario/committente.





2. Il cessionario/committente, se ha detratto l'IVA, deve averla versata all'Erario.

In assenza di frode, il rimborso è ammissibile entro due anni dalla restituzione dell'imposta al cliente. Tuttavia, in presenza di elementi che configurano una frode – anche solo presunta – il diritto alla restituzione viene meno.

Sanzioni per tardiva registrazione dei contratti di locazione: l'Agenzia si allinea alla giurisprudenza

Con la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate modifica il proprio orientamento e chiarisce che, in caso di tardiva registrazione di contratti di locazione pluriennali, la sanzione va commisurata all'imposta di registro dovuta per la prima annualità, se il contribuente ha optato per il pagamento annuale.

La Risoluzione n. 56/E/2025 segna un cambio di rotta rispetto alla precedente prassi amministrativa (circ. 26/2011), recependo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. In caso di tardiva registrazione di contratti di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetti a imposta di registro, la sanzione prevista dall'art. 69 del DPR 131/1986 deve essere calcolata sull'imposta dovuta per la **prima annualità**, qualora il contribuente abbia scelto il versamento annuale.

La norma prevede due livelli sanzionatori:

- **120% dell'imposta dovuta**, con un minimo di **250 euro**, in caso di registrazione tardiva oltre i 30 giorni;
- **45% dell'imposta dovuta**, con un minimo di **150 euro**, se la registrazione avviene entro 30 giorni dal termine.

Per le annualità successive, in caso di tardivo versamento, si applica la sanzione del **25%** ex art. 13 del DLgs. 471/1997. Resta comunque possibile accedere al **ravvedimento operoso**, se ne ricorrono i presupposti.

Nel caso di contratti assoggettati a **cedolare secca**, l'imposta di registro non è dovuta, ma in caso di tardiva registrazione resta applicabile la sanzione fissa di **250 euro** (o **150 euro** se entro 30 giorni), come previsto dall'art. 69.

A seguito di questi chiarimenti, è stato aggiornato anche il **modello RLI web**, che ora calcola automaticamente le sanzioni in base alla nuova impostazione.

Reminder: Rivalutazione partecipazioni e terreni – Scadenza del 30.11.2025

Entro il 30 novembre 2025 è possibile rivalutare il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2025, beneficiando dell'imposta sostitutiva del 18%. Il termine riguarda sia il versamento dell'imposta che la redazione delle perizie.





Con l'avvicinarsi della scadenza del 30 novembre 2025, si ricorda che la Legge di Bilancio ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni (quotate e non quotate) e per l'affrancamento del valore dei terreni edificabili e agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2025.

I soggetti interessati – persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti (per questi ultimi da valutare se la futura plusvalenza è da considerarsi fiscalmente rilevante in Italia) – possono beneficiare dell'agevolazione mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% del valore rivalutato. È ammessa la rateizzazione in tre rate annuali, con interessi del 3% annuo a partire dalla seconda.

Per le partecipazioni non quotate, è richiesta la redazione di una perizia giurata da effettuarsi entro il 30 novembre. Per le partecipazioni quotate, è sufficiente predisporre un prospetto riepilogativo dei prezzi medi di dicembre 2024, da conservare ed esibire su richiesta.

Anche per i terreni edificabili e agricoli, la perizia giurata deve essere formalizzata entro il 30 novembre 2025 e comunque prima dell'eventuale cessione. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per le partecipazioni.

Si tratta di un'opportunità utile per ridurre l'imposizione su future plusvalenze, ma è fondamentale valutare la convenienza economica dell'operazione, tenendo conto dei costi di perizia e dell'imposta dovuta.



AUDIT

ISA Italia 510 - primi incarichi di revisione - saldi di apertura

Il principio di revisione ISA Italia 510 “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”, in vigore per i bilanci con esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2022, disciplina proprio le responsabilità del revisore nell'affrontare il primo incarico di revisione contabile e, in particolare, la verifica dei saldi di apertura del bilancio. Gli obiettivi del revisore in tale circostanza prevedono che il revisore neo-incaricato deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se:

- ✓ I saldi di apertura contengano errori in grado di influenzare significativamente il bilancio in esame.
- ✓ I principi contabili siano stati applicati in modo coerente, o se eventuali cambiamenti siano stati correttamente contabilizzati e adeguatamente descritti.

Per saldi di apertura si intendono non solo i valori contabili riportati dal bilancio precedente, ma anche gli aspetti esistenti all'inizio dell'esercizio che richiedono informativa:

- attività e passività potenziali,
- impegni dell'impresa,
- effetti di operazioni ed eventi pregressi.

In questa fase il revisore deve svolgere le seguenti procedure:

- leggere il bilancio precedente e la relazione del revisore uscente,
- riesaminare, se possibile, le carte di lavoro del precedente revisore,
- utilizzare le proprie procedure sul nuovo esercizio per ottenere evidenze sui saldi di apertura,
- svolgere procedure specifiche per convalidare poste particolarmente rilevanti (ad esempio, rimanenze o immobilizzazioni).

In questo contesto, il rapporto di collaborazione con il revisore uscente diventa determinante. La normativa (D.Lgs. 39/2010 e Reg. UE 537/14 per gli EIP) prevede che il revisore precedente debba consentire l'accesso alle informazioni rilevanti e, in taluni casi, anche alle relazioni aggiuntive. Ciò agevola il lavoro del subentrante e riduce il rischio di giudizi con rilievi legati alla mancanza di evidenze sui saldi di apertura.

Nella prassi professionale, il revisore uscente spesso richiede che la consegna delle carte di lavoro e della documentazione sia subordinata alla sottoscrizione di una lettera di manleva da parte del revisore subentrante e della Società che ha conferito l'incarico.

Questo aspetto è stato affrontato in modo puntuale da Assirevi nel Documento di Ricerca n. 212 del novembre 2017 – “Linee guida per le comunicazioni tra revisore entrante e uscente”; tale documento, oltre a delineare le regole di comportamento e le responsabilità etico-professionali delle parti, allega anche fac-simili di lettere di manleva, utilizzabili come standard. In sintesi:

- la manleva tutela il revisore uscente da responsabilità per un uso improprio delle informazioni fornite;





- garantisce al revisore subentrante un accesso trasparente e formalizzato alla documentazione necessaria;
- non riduce né elimina le responsabilità professionali dell'uscente per l'attività già svolta, ma rappresenta una misura di buona prassi;
- favorisce la collaborazione tra revisori e la continuità dell'attività di revisione.

Per questo motivo, pur non essendo espressamente prevista dagli ISA Italia, la lettera di manleva – secondo quanto raccomandato da Assirevi – è da considerarsi fortemente opportuna e la sua adozione dovrebbe essere valutata in tutti i passaggi di consegne tra revisori.

Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità

In data 17 ottobre 2025 nella sezione documenti di ricerca della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti è stato pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità”. Il documento si sofferma sull'attività esercitata dall'organo di controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, più partitamente, sui rapporti e gli scambi informativi tra l'organo di controllo e i comitati endoconsiliari preposti all'attuazione delle politiche in tema ESG.

Particolare attenzione è prestata, poi, all'interazione e alla doverosa collaborazione con il revisore della sostenibilità e alla necessità di acquisire specifiche competenze in tema di sostenibilità, correlate al settore di attività della società, che saranno evidenziate nel processo di autovalutazione condotto in occasione dell'insediamento e poi periodicamente, per verificare l'idoneità di componenti e l'adeguata composizione dell'organo nel suo complesso.

Le indicazioni fornite vanno a integrare i criteri applicativi diffusi su questo tema con la pubblicazione della norma Q.3.8-bis dedicata alla vigilanza del collegio sindacale sulla rendicontazione di sostenibilità e raccolta tra le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate pubblicate lo scorso anno (dicembre 2024).

CONSOB - Le nuove priorità di vigilanza nelle rendicontazioni 2025

La Consob in data 15 ottobre 2025 comunica che considererà, nell'ambito del monitoraggio e della vigilanza sulle relazioni finanziarie delle società quotate e sui *report* di sostenibilità relativi all'esercizio 2025, le priorità europee di vigilanza (*European common enforcement priorities*, Ecep) pubblicate lo scorso 14 ottobre in un public statement dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Tali priorità riguardano il *reporting* finanziario e di sostenibilità nonché la rendicontazione nel formato elettronico (Esef).





L'Esma invita emittenti, revisori e organi di controllo a mantenere elevati standard di qualità nella rendicontazione societaria, garantendo coerenza, trasparenza e conformità alle normative di riferimento.

Le priorità di *enforcement* per il 2025 relative ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali riguardano l'informativa su:

- Rischi e incertezze geopolitiche;
- Settori operativi (cd. *segment reporting*).

Le priorità in materia di informazioni di sostenibilità sono riferite a:

- le valutazioni di materialità;
- il perimetro e la struttura della rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto riguarda le rendicontazioni predisposte in formato Esecf, l'Esma evidenzia come priorità di vigilanza il contrasto agli errori più comuni nelle presentazioni Esecf riguardanti il rendiconto finanziario.

Sono presenti, inoltre, raccomandazioni di carattere generale che riguardano: la coerenza tra l'informativa finanziaria ed il reporting di sostenibilità, le recenti modifiche apportate ad alcuni IFRS, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2027 dell'IFRS 18 ed alcune considerazioni sugli Indicatori Alternativi di Performance (Apm).

In parallelo alle Esecf 2025, l'Esma ha pubblicato un esercizio di raccolta dati riguardante le pratiche di rendicontazione di sostenibilità aziendale 2024 adottate dagli emittenti europei in base al primo insieme degli European Sustainability Reporting Standards (Esrs Set 1). L'analisi si concentra sulle informazioni relative al processo di valutazione della doppia materialità e ai suoi risultati, con l'obiettivo di orientare le priorità di vigilanza e i futuri miglioramenti normativi.

Il Public Statement e la sintesi dei risultati dell'esercizio di raccolta dati sulle pratiche di rendicontazione aziendale 2024 secondo l'Esrs Set 1 sono disponibili sul sito dell'Esma.



LEGAL

Cassazione: datore di lavoro condannato per caduta del panettiere su pavimento scivoloso. Omettere il DVR significa non prevenire il rischio

Con la sentenza n. **34696 del 24 ottobre 2025**, la **Quarta Sezione penale della Cassazione** ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per lesioni colpose ai danni di un dipendente, ribadendo un principio ormai consolidato: **l'omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** integra una violazione grave e autonoma, che espone il datore a responsabilità penale anche quando l'infortunio deriva da un rischio apparentemente "banale" o connaturato all'attività produttiva.

Il caso riguardava un **panettiere** che, durante le operazioni di accensione del forno, era **scivolato sul pavimento bagnato** riportando una seria lesione al gomito. L'ispezione dello **SPRESAL** aveva evidenziato più violazioni: mancata valutazione dei rischi, assenza di formazione e sorveglianza sanitaria, e pavimentazione non conforme alle prescrizioni dell'**Allegato IV del D.Lgs. 81/2008**, risultata liscia e scivolosa a causa della farina e dei liquidi utilizzati nella lavorazione.

Il datore di lavoro aveva sostenuto in Cassazione che la caduta fosse dipesa da un'imprudenza del lavoratore, ma la Corte ha respinto la tesi difensiva, ricordando che **il comportamento del lavoratore può interrompere il nesso causale solo se abnorme, imprevedibile e del tutto estraneo al rischio tipico dell'attività**. Nel caso in esame, il rischio di scivolamento era invece del tutto prevedibile e doveva essere gestito preventivamente attraverso il DVR e con adeguate misure organizzative.

I giudici hanno richiamato il principio secondo cui **la sicurezza equivale a prevenzione**, e il DVR rappresenta "lo strumento centrale della politica aziendale di tutela della salute dei lavoratori". L'assenza di tale documento, o la sua redazione meramente formale, impedisce di individuare i rischi specifici e di adottare le misure idonee per eliminarli o ridurli.

Sul piano sanzionatorio, la Cassazione ha accolto solo il motivo relativo alla pena, rilevando che l'art. **590, comma 3, c.p.** prevede in alternativa – e non congiuntamente – la **reclusione o la multa**. La sentenza è stata dunque annullata limitatamente alla pena, con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione, restando confermata la responsabilità dell'imputato.

La decisione ribadisce, in sostanza, che **la mancata valutazione dei rischi non è una mera omissione burocratica**, ma una **violazione sostanziale del dovere di garanzia del datore di lavoro**, che risponde penalmente per gli eventi lesivi conseguenti a rischi non previsti e non gestiti. Un monito chiaro, soprattutto per le piccole imprese artigiane, a non sottovalutare l'importanza del DVR come strumento di prevenzione e di tutela, non solo dei lavoratori ma anche dello stesso datore di lavoro.



ESG

EUDR: Il tempo stringe. Come preparare le aziende del network alla nuova sfida sulla deforestazione

Per molte aziende è solo un nuovo, pesantissimo obbligo burocratico in arrivo da Bruxelles. Per altre, l'anticipazione di una rivoluzione di mercato. Il Regolamento EUDR (UE 2023/1115) sulla deforestazione sta già dividendo le imprese: da un lato chi rincorre la compliance sperando in un rinvio, dall'altro chi sta già costruendo un vantaggio strategico.

Con scadenze fissate a partire dal 30 dicembre 2025 e preoccupazione sui costi di adeguamento, ignorare l'impatto di questa normativa non è un'opzione. Ma in cosa consiste esattamente, quali sono le sfide operative e perché attendere è una scommessa che poche aziende possono permettersi?

EUDR: cos'è e scadenze

Il **regolamento EUDR (Regolamento UE 2023/1115)** stabilisce regole per gli operatori e i commercianti dell'Unione Europea che introducono o esportano legno, gomma, bovini, caffè, cacao, olio di palma e soia. **L'obiettivo** è garantire che queste materie prime e alcuni prodotti derivati non provengano da suoli oggetto di deforestazione o degrado forestale, contribuendo così alla riduzione di emissioni di gas serra e perdita di biodiversità. Solo i prodotti ottenuti su terreni non soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 potranno entrare o uscire dal mercato UE.

Gli operatori e i commercianti dovranno dimostrare il loro allineamento al regolamento condividendo una **dichiarazione di dovuta diligenza** sui prodotti interessati **sulla piattaforma online** messa a disposizione dall'Unione, oltre che sul web (sito aziendale, profili social, ecc). Tale documento rappresenta la piena assunzione di responsabilità riguardo la conformità del prodotto alla normativa.

Le nuove regole si applicheranno a partire dal:

- **30 dicembre 2025** per i grandi operatori e commercianti;
- **30 giugno 2026** per operatori e commercianti PMI.

Il 23 settembre è stato proposto un ulteriore slittamento dell'entrata in vigore di un anno, lamentando che la piattaforma online non è pronta, ma al momento rimane una proposta e il tempo per renderla effettiva stringe.

Attendere un potenziale 'effetto Omnibus' (è una scommessa, mentre essere proattivi rappresenta la scelta strategica migliore).

Impatti Operativi: la sfida della Due Diligence

L'EUDR allarga gli obblighi di due diligence non solo a chi gestisce le materie prime, ma anche a chi produce o commercializza prodotti coinvolti per il mercato interno o per l'esportazione. Per i costruttori di prodotti finiti





potrebbe diventare difficile riuscire a certificare e documentare l'intera catena di fornitura per ogni parte dei propri prodotti.

Le sfide operative poste da questo regolamento sono tante:

- Come ottenere i dati richiesti e documentare correttamente le informazioni?
- Come applicare un'analisi del rischio e quali criteri scegliere?
- Quali sono i passi per ridurre i rischi?

Il **sistema di due diligence** dovrà essere in grado di offrire un'immagine complessiva dei prodotti e delle materie prime oggetto di EUDR. Il processo di valutazione dovrà partire da un'analisi comparativa del livello di rischio delle aree di approvvigionamento. Le categorie di rischio determinano il livello di obblighi, ispezioni e controlli, in un quadro dove l'impegno e le risorse necessarie scendono progressivamente con la riduzione del rischio attribuito. L'Unione Europea ha stilato un proprio **benchmark di Paesi** valutati secondo tre fasce di rischio, ma attenzione: il rischio basso indica solo un alleggerimento delle procedure, non la possibilità di non fare nulla.

Per garantirne la qualità, il sistema dovrà essere **riesaminato con costanza**, almeno annualmente, e ad ogni nuovo sviluppo dello scenario normativo e della catena del valore.

Procedere con visione strategica richiede:

- **Conoscenza e consapevolezza.** Analisi di tipologia, volumi e uso di materiali coinvolti dall'EUDR;
- **Tracciabilità e trasparenza.** Capacità di ricostruire una catena del valore trasparente con documentazione attendibile e una politica di tracciamento. Alcune certificazioni, come Fair Trade e FSC, hanno messo in campo strategie per sostenere chi si certifica a rispettare gli obblighi EUDR, ma la sola certificazione non esclude dagli oneri della normativa.
- **Rischi e Azioni.** Mappatura dei rischi lungo la catena e predisposizione di un piano concreto per minimizzarli.

Costi e Sostenibilità Economica

A Settembre 2025 durante un incontro a Bruxelles, FederlegnoArredo e Confagricoltura hanno sollevato preoccupazioni per l'incertezza operativa e i rischi concreti per la sostenibilità economica delle aziende. Secondo una stima della Commissione europea, i costi una tantum per allinearsi alle richieste potranno ammontare a circa il 20% del fatturato, mentre i costi operativi annuali supereranno il 5%.

Da Obbligo a Visione Strategica

Le sfide non devono distogliere lo sguardo dall'opportunità strategica nel creare un sistema di tracciamento robusto e trasparente. La capacità di indicare prontamente l'origine della materia prima e il percorso che questa ha fatto per arrivare al consumatore finale, sarà sempre più richiesta.





La tracciabilità sta diventando un trend di diversi mercati. Attendere l'obbligo normativo per allinearsi è un gioco pericoloso, che rischia di mantenere le aziende in una posizione di reazione anziché di proattività. Rincorrere gli obblighi per conformarsi in tempi brevissimi a ridosso delle scadenze comporta oneri e difficoltà insostenibili per le aziende di qualsiasi dimensione.

Rincorrere la compliance o costruire un asset?

In conclusione, l'EUDR non va letto semplicemente come un regolamento sulla deforestazione, ma come il primo, vero banco di prova sulla trasparenza delle supply chain globali.

Le imprese che interpreteranno questa sfida unicamente come un costo burocratico, rincorrendo la compliance a ridosso delle scadenze, rischiano di accumulare un ritardo competitivo difficilmente colmabile. Quelle che, al contrario, coglieranno l'opportunità per investire ora in sistemi di tracciamento robusti, scopriranno di aver costruito non solo una difesa contro le sanzioni, ma il principale asset strategico per il business del prossimo decennio. La domanda non è più se adeguarsi, ma come usare questo obbligo per diventare più forti.



SCADENZARIO

Principali scadenze di novembre 2025

DATA	ADEMPIMENTO	
17 novembre	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI 2023	Versamento terza rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2023 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile e trimestrale)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese/trimestre solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
20 novembre	ENASARCO <i>III trim 2025</i>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
25 novembre	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
1° dicembre	REDDITI-IRAP-CNM <i>II acconto 2025</i>	Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irpef/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2025.
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2024	Versamento seconda rata dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2024 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
	Rivalutazione Terreni e partecipazioni all'1.1.2025	Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (18%) dovuta per la rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2025 come previsto, a regime, dalla Finanziaria 2025 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).



1° dicembre (segue)	COM. DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>(III trim 2025)</i>	Per i soggetti passivi IVA scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al terzo trimestre 2025.
	IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE <i>(III trim 2025)</i>	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025; occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture emesse nei primi due trimestri solari dell'anno qualora non superi l'importo di 5.000 euro.
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.lgs. n. 81/2015.

